

---

## **avvocato Giorgio Zeoli**

**Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti**

---

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno  
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J  
E - Mail : [giorgiozeoli@virgilio.it](mailto:giorgiozeoli@virgilio.it) giorgiozeoli@pec.it

### **CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

#### **SEZIONE LAVORO**

Atto d'appello con istanza cautelare e

richiesta di modalità di notificazione ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **ROSCIGNO VIRGILIO** (c.f. RSCVGL62H16I720A)

nato il 16/06/1962 in Siano (SA) e residente alla via Risorgimento n° 34  
84082 – Bracigliano, rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli  
( cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J ) del foro di Salerno , elettivamente  
domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla  
via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di procura alla lite rilasciata con  
atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato  
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che  
dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al  
processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica:  
[giorgiozeoli@pec.it](mailto:giorgiozeoli@pec.it);

Contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  
IL VENETO AT DI BELLUNO**, in persona del Ministro pro tempore,  
con sede alla via S.Andrea n° 1 - 32100 Belluno (c.f. 80015150271)  
PEC: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ex lege  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla Piazza San  
Marco n° 63, 30100 Venezia; pec :  
[venezia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:venezia@mailcert.avvocaturastato.it);  
[ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**e nei confronti dell'**

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ A. DELLA LUCIA ” –  
FELTRE (BL)** (cod.fisc. 00590020251) , in persona del Dirigente  
Scolastico, con sede amministrativa alla via Vellai n° 41 - 32032 Feltre



(BL) pec: blis009002@pec.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla Piazza San Marco n° 63, 30100 Venezia;pec: venezia@mailcert.avvocaturastato.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ;

nonché nei confronti dei controinteressati , già convenuti in giudizio, previa autorizzazione, mediante notifica ai sensi dell'art. 151 cpc con pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto AT Belluno ;

**per la riforma della sentenza n° 29/2021 pubbl. il 7.06.2021, non notificata, resa nel giudizio n. 79/2020 RG, con la quale il Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, dott.Ssa A.Travia ha rigettato il ricorso.**

#### FATTI E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Per quanto consta il sig. Roscigno era inserito nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale Ata per il profilo di collaboratore scolastico sulla base della dichiarazione di titolarità del diploma di qualifica professionale “Servizi della Ristorazione – settore Cucina “ conseguito nell'a.s. 2011/12 presso l'Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli .

In virtù di tale inserimento per l'a.s. 2019/20 ha ottenuto l'assegnazione di supplenza presso l'Istituto Superiore “Antonio Della Lucia” di Feltre (BL).

Tuttavia, all'esito dei controlli ex art. 7 DM 640/2017 l'Amministrazione scolastica, in persona del DS del medesimo istituto , rilevava “la carenza di prova” del conseguimento del diploma dichiarato dal collaboratore scolastico, da cui il depennamento dalla graduatoria e la risoluzione del contratto a termine in corso.

In data 25/06/2020 il sig. Roscigno depositava ricorso presso il giudice del lavoro di Belluno recante RG 79/20 per il reinserimento in graduatoria di terza fascia, producendo anche copiosa giurisprudenza di merito favorevole al collaboratore scolastico per identica vicenda.

Il Giudice di Belluno sciogliendo la riserva assunta con verbale di trattazione scritta in data 15/10/2020 e ritenuto necessario disporre lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse, entro il giorno 4/06/21, in *unica nota riassuntiva congiunta*, contenente le istanze e conclusioni, rigettava l'istanze istruttoria formulata da parte ricorrente di acquisizione integrale del registro d'esame custodito presso la scuola Galileo Ferraris di Napoli - non costituendo, a suo dire, prova del conseguimento del diploma - e comunque il ricorso con sentenza n.29/2021 pubbl. il 7/06/2021 , seppur affermando la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia evidentemente favorevoli al collaboratore scolastico .



## MOTIVI DI APPELLO

### 1) PROVA DEL POSSESSO DEL TITOLO MEDIANTE ESIBIZIONE E CONSEGNA DELL'ESTRATTO DEL REGISTRO D'ESAME

Per l'istituto "Voltaire" il ricorrente , così come altri candidati che versano in identica condizione e già inseriti nelle liste in altre provincie in qualità di collaboratore scolastico - è in possesso di certificato di diploma di qualifica (all. 05) sostitutivo della pergamena non rilasciata per stessa dichiarazione del Usr di Napoli in quanto non vi era disponibilità di filigrana (all. 7) Afferma USR Campania: *“ l'istituto Voltaire ha provveduto a comunicare a questo Ufficio il proprio fabbisogno di diplomi di qualifica dell'anno 2011/2012 solo a settembre 2018 e che tale richiesta non è stata soddisfatta per mancanza di un numero sufficiente di pergamene in deposito Tale inusuale ritardo, assume l'USR Campania, nella richiesta non ha permesso a questo Ufficio di provvedere, a tempo debito, ad una congrua richiesta di moduli di diploma di qualifica al Poligrafico dello Stato. Tenuto conto che il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica professionale, di competenza esclusiva delle Regioni dall'anno scolastico 2013/14, e che di conseguenza il Poligrafico dello Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma, si è provveduto a fare richiesta al Ministero e ad altri Uffici Territoriali di eventuali disponibilità di rimanenze di magazzino, come da prassi. Al momento, quindi, la richiesta di pergamene non può essere stata soddisfatta”*

A ciò ha concorso , per stessa ammissione dell'Usr di Napoli , l'ulteriore circostanza che la curatela fallimentare dell 'Istituto Voltaire ha richiesto con inusuale ritardo all'USR Campania le pergamene per la prima volta nel settembre 2018 (vedi infra anche all. 8 – richiesta curatela Voltaire )

Pertanto , giurisprudenza di merito in ordine alla vexata questio sollevata costituita dalla prova del conseguimento del titolo, atteso la speciosità della vicenda ha correttamente statuito che : *“pur in assenza di pergamena sia possibile dimostrare di avere acquisito un determinato titolo di studio o di qualifica, non potendo gravare sul discente/utente il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico , e ciò in particolare per quanto riguarda i diplomi acquisiti presso gli istituti paritari, posto che per le pubbliche amministrazioni l'esibizione dell'originale non dovrebbe essere necessario a seguito delle previsioni di cui all'art 46 del dpr 445/2000”* (all. da 12 a 22 ; vedi infra Sentenza del 19 - 04 - 2021 dott. A. Menegazzo in controversia n.1838/20 Borzacchelli/MIUR).



Ebbene l'appellante ha prodotto certificato che rispetta il combinato disposto della circolare Miur 266/1991 : nel caso di specie il documento depositato, datato 9/04/2016 (doc. all. 04), presenta i requisiti formali previsti al punto 3 della suddetta circolare.

Il documento è sottoscritto dal coordinatore Didattico dell'Istituto paritario, prof. Sergio Napolitano , e reca finanche un numero di registro (n.4164): si tratta dunque , come tale, di certificazione formalmente emessa ai sensi del punto 3 della circolare e proveniente da Pubblico Ufficiale.

Del tutto inconferente è quanto asserito dal Miur sulla legittimità a rilasciare il titolo da parte del prof. Napolitano.

Secondo la circolare Ministeriale 18/03/2003 n. 31 par. 3.4. il coordinamento didattico e la gestione della scuola comportano distinte responsabilità , tuttavia dette responsabilità possono essere assunte dalla **stessa persona**. Sul punto vedi nota 1705 del 2/02/2021 dell'Usr Campania in risposta a richiesta avvocato con la quale si afferma che :*“Facendo seguito alla richiesta in oggetto indiata, con la presente si comunica che, negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, il prof. Sergio Napolitano ha ricoperto l'incarico di coordinatore delle attività didattiche del cessato istituto “Voltaire” di Napoli “ , richiamata anche da giurisprudenza di merito di cui alla causa 620/21 (Gilsolfi/Miur Trib. Venezia Coppetta Calzavara) e infra anche nelle sentenze di cui ai doc . 21 e 22. Trattasi di informazioni - nominativo del Coordinatore didattico- rese dall'Istituto “Voltaire” all'Usr Campania ai sensi e nelle forme di cui alla circolare 31/2003.*

La pagina autentica del registro d'esame esibita e prodotta in primo grado, risulta pertanto regolarmente sottoscritta dal legale rapp.te p.t. dell'ente gestore che coincide con la figura del dirigente scolastico (v.visura agli atti del fasc. di primo grado ) – prof. Sergio Napolitano. (all. 10 fasc. appell.)

Afferma univoca giurisprudenza di merito in ordine al registro d'esame : *“Si tratta di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione da parte del coordinatore didattico si reputa coerente con i compiti di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso, dal quale risulta il superamento da parte del ricorrente degli esami di quella qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, e vi è corrispondenza con gli elementi indicati nella ulteriore documentazione .. “ (Trib. Venezia 400 – 401 /2021 Menegazzo)*



\_\_\_Panthenoform srl \* (p.Iva 06008921212 ), il cui legale rapp.te è il prof. Sergio Napolitano, è la società che ha gestito gli Istituti Paritari Voltaire dall'anno 2008/2009 all'anno 2013/2014 \_\_\_

Sul punto la giurisprudenza è granitica nell'affermare: *“la certificazione da questi effettuata in quanto pubblico ufficiale – quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto - non può essere messa in discussione , in assenza di querela di falso (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466).*

Tra l'altro, come già affermato in caso analogo dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale in sede di reclamo (v. Tribunale di Firenze, ord. del 14.04.2021, nel procedimento R.G.N. 2363/2020, resa in una fattispecie analoga alla presente), con motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *“la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato”.* (accogl. Totale ord. 291 – 1 Trib Firenze del 24 maggio 2021)

In senso conforme, si veda Tribunale di Vicenza, ord. n. 2297/2020 del 6.08.2020 (allegata al ricorso, secondo la quale la documentazione consistita nel: *“certificato di diploma di qualifica professionale, nonché [nel] registro di esame (...) deve essere qualificata come atto pubblico e, come tale, dotata, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata”*).

Il certificato di diploma di qualifica quivi prodotto attestante il conseguimento del titolo nell'anno scolastico 2011/2012, **fa piena prova fino a querela di falso**, essendo i dirigenti scolastici pubblici ufficiali ( v. Cass. sez V penale n°15367/2014 ; sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991)

\_\_\_La **legittimità** a rilasciare i titoli da parte dell'Istituto paritario trova conferma anche nella stessa nota dell'USR Veneto in cui riferendosi all'Istituto Voltaire dichiara: *”si fa rilevare che l'ultimo anno per il conseguimento delle qualifiche triennali è stato il 2012/2013 (in regime di surroga di cui all'art. 27, comma 7 , del Dlgs n°226/2005 ed all'art. 8 comma 5, del DPR n° 87/2010”;*) *“ (vedi anche doc. 11)*

\_\_\_Pertanto, gli istituti paritari fino all'anno scolastico 2012- 2013 potevano rilasciare autonomamente diplomi di qualifica, dal 2014 in poi è diventato di competenza delle Regioni .



Ebbene , altresì , affermare che la scuola , custode dei registri della cessata scuola “Voltaire”, l’Istituto G.Ferraris di Napoli ha confermato la validità del titolo con la produzione degli estratti dei registri che si allegano . (all. 04 fasc. part. appellante )

Per dunque, nel caso di specie parte ricorrente ha fornito varia documentazione a supporto dell’allegazione relativa al superamento degli esami di qualifica quale :

- *Certificazione attestante l’acquisizione del diploma di qualifica professionale dei “Servizi della Ristorazione – settore ricevimento “ conseguito nell’a.s. 2011/12 presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli “ rilasciato in data 9/04/2016 a firma del coordinatore didattico prof. Sergio Napolitano (fasc.appell. doc. 05)*
- *Copia autentica di pagina del registro degli esami di qualifica datata 8/09/2012 ; rilasciata dal Dirigente dell’Istituto scolastico “Galileo Ferraris”, depositario della documentazione riferita all’ex Istituto paritario Voltaire (fasc. parte appellant. doc 03 )*
- *Attestazione del 8/05/2020 prot. 2039 del dirigente dell’Istituto “Galileo Ferraris” delle risultanze del registro degli esami di qualifica in suo possesso circa l’avvenuto conseguimento della qualifica da parte del ricorrente (fasc. appellant. doc. 04)*

Ciò rende evidente , finchè potendo escludere altre attività istruttoria di acquisizione integrale del registro in ragione del principio di immediatezza, celerità e concentrazione che informa il rito del lavoro, che l’appellato ha conseguito la qualifica sostenendo e superando gli esami di qualifica con voti e materie. **Sul punto rileva copiosa giurisprudenza di merito (all. 012 , 13,14,15,16,17,18, 19 ,20,21 e 22).**

§§§§

#### **Certificazione assistita da fede privilegiata**

In contestazione a quanto asserito dal giudice di prime cure in punto di diritto va osservato che sia il certificato sostitutivo (che rientra nel novero dei certificati sostitutivi di cui al punto 3 della Circolare Miur n.266/1991); sia la copia autentica di pagina del registro esame che anche l’attestazione di conformità all’originale dell’estratto del registro di qualifica sono **certificazioni assistite da fede privilegiata**, *che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiali che li ha formati , delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.*



Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque – *in senso* *difforme da quanto obiettato dal Miur*, - **hanno valore di fede privilegiata** propria dell'atto pubblico che si estende al contenuto intrinseco dell'atto poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, **da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto**. [vedi infra Cassazione su medico (18868/2015), Cassazione su certificato del difensore circa l'autografa della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato ( nn 1473/2015 e 19785/2018), Cassazione su certificazione della data di deposito da parte del cancellerie e anche e soprattutto, per quanto ciò concerne al caso di specie, Cassazione su *certificazione di diploma di qualifica rilasciata dai dirigenti scolastici* ( **nn Cass. sez V penale n°15367/2014 ; e Sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991**) .

**Scriva la Cassazione penale :** *"il dirigente scolastico di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n° 86"* e aggiunge *"la certificazione da questi effettuata in quanto pubblico ufficiale – quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto - non può essere messa in discussione, in assenza di querela di falso. (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466)*

A tal riguardo si richiama univoca giurisprudenza di merito per identiche fattispecie in cui si è affrontato il caso "Voltaire" di Napoli da parte dei giudici del Tribunale di Firenze con ord. del 14/04/2021, nel proc. rg 2363/2020 e nel proc.Trib. Firenze ord. rg 290 – 1/2021 : *"--la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato".* (accogl. Totale ord. 291 – 1 Trib Firenze del 24 maggio 2021) . In senso conforme Trib . di Vicenza , ord. n. 2297/20 del 6/08/2020 che hanno statuito : ***"il certificato di diploma di qualifica professionale, nonché [nel] registro d'esame (..) deve essere qualificata come atto pubblico e come tale, dotata, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata"***

Trattasi di documentazione nel complesso **probatoria** dell'avvenuto superamento da parte dell'appellante degli esami della qualifica, e ciò con



particolare riferimento alla copia autentica di pagina del registro degli esami di qualifica (all. 03) acquisti dall'Istituto Scolastico statale depositario Galileo Ferraris di Napoli.

In ordine al registro d'esame trattasi , afferma unico giurisprudenza di merito “ *di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione da parte del coordinatore didattico si reputa coerente con i compiti di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso, dal quale risulta il superamento da parte del ricorrente degli esami di quella qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, utile a confermare la intrinseca e sostanziale corrispondenza e coerenza logico – giuridica con gli elementi probatori già indicati nella documentazione di parte ricorrente.* (vedi sent. 400 – 401/2021 TRib. Venezia)

Tale riscontro documentale, in assenza di specifici elementi probatori di segno contrario, consente di superare la perplessità originariamente espresse dal collegio di Venezia in sede cautelare, a seguito di ispezione ministeriale dell'Istituto paritario Voltaire.

§§§§§

**2) Omessa richiesta istruttoria di acquisizione del registro “integrale” presso la scuola custode Galileo Ferraris da parte del giudice di prime cure del Tribunale di Belluno .**

In altri casi per altre fattispecie identiche alla presente maturata presso il Tribunale di Belluno e già affrontate innanzi al Tribunale di Venezia si è ritenuto dare corso all'acquisizione del registro “integrale” .

**Il rinvenimento del registro di esame “integrale” depositato presso la scuola custode statale “Galileo Ferraris “ di Napoli e la sua acquisizione a giudizio ha costituito elemento dirimente, inconfutabile e confermativo del superamento degli esami in sede da parte dell'allora candidato- aspirante in graduatoria, oggi appellante.**

Nel caso di specie , tuttavia, inspiegabilmente in via aprioristica il giudice di prime cure riteneva già la copia autentica della pagina del registro degli esami riguardante l'appellante che l'attestazione della scuola custode da cui si deduceva il superamento dell'esame da parte dell'appellante , *inspiegabilmente documento non equipollente, negando il valore di piena prova in giudizio .*

**Il convincimento del giudice di prime cure è frutto dell'erroneo richiamo agli artt. 187 e 199 dlgs n. 297/94 non estendibili al caso di specie.**





L'istruzione probatoria condotta dai vari giudici del Tribunale di Venezia e di altri Tribunali di merito (Modena, Firenze, Pavia) ha confermato il "ruolo" del registro d'esame affermativo del superamento dell'esame da parte dei candidati esterni e del valido conseguimento del titolo per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017 - 2021

**Tali elementi raccolti hanno assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità nella vicenda** . (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074 , \_ (vedi sent. 400 – 401/2021 TRib. Venezia) ”. (accogl. Totale ord. 291 – 1 Trib Firenze del 24 maggio 2021) Trib . di Vicenza , ord. n. 2297/20 del 6/08/2020. vedi infra Sentenza del 19 - 04 - 2021 dott. A. Menegazzo in controversia n.1838/20 Borzacchelli/MIUR).

### 3) PARITA' SCOLASTICA

E' bene, altresì , precisare la manifesta infondatezza circa una presunta carenza di parità scolastica dell'Istituto Voltaire.

L' I.P.S.E.O.A. "Voltaire" sito in Napoli – c.m. NARHET500H ha ottenuto la parità scolastica con decreto n. 24/S2 del 28.07.2010 e ha funzionato come istituto paritario secondario di II grado fino all' a.s. 2017/2018. (vedi infra nota Usr Campania prot. n. 1078 del 6/02/2019)

Successivamente è subentrata la revoca del riconoscimento della parità con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 e la società che gestiva la scuola paritaria è stata oggetto di procedura fallimentare.

Il sig. Roscigno ha conseguito il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione nell'as. 2011 – 2012 in regime di parità scolastica in qualità di candidato esterno, nel rispetto della normativa in materia.

**Rileva , infatti, che per l'anno scolastico 2011/12** , in data 15/03/2012 l'Istituto Voltarie ha proposto ricorso cautelare di sospensione dell'efficacia della nota prot. Miuraoodgos n. 2025 Miur che è stato **accolto** con decisione del **TAR per il Lazio n.01307/2012 (alligata) con riconoscimento dello status di parità scolastica al corso completo già acquisito in base al procedimento ex c.m. 31/03 per l'a.s. 2011 -2012.**

**Detto giudizio non fu né reclamato né fu poi coltivato il merito, andando perento/estinto nel 2018. (vedi sent. 400 - 401/2021 Trib Venezia)** all. doc. 24 – 25 parte appellante

Al netto di detto giudizio del Tar Lazio 1307/2012 (all. 24) e comunque della vicenda inerente l'esecuzione della sentenza del Cds sez. 6 del 12



luglio 2011 in riforma della sentenza Tar 1235/2011 da parte dell'USR della Campania che trova motivo nella nota di cui al prot. AOODRCA/3305/U dell'Usr Campania all'Istituto Voltaire; per quanto quivi di interesse atteso che l'appellante ha conseguito il diploma nell'a.s. 2011 – 2012 **resta ferma la parità scolastica dell'Istituto paritario Voltaire per l'anno scolastico 2011 – 2012.**

Ciò risulta agevolmente riscontrabile da **nota esplicativa del'USR Campania prot. AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012** in cui si afferma che: *"in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie" (all. doc. 09 fasc. part. appellante.)*

- La "positività" dell'Istituto Voltaire per l'anno 2011 – 2012 trova, altresì ulteriore conferma anche in **nota USR Campania AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2012** avente ad oggetto **funzionamento anno scolastico 2011/2012 –istituzione Voltaire – Napoli per le classi III, IV e V .** (doc. 09 fasc. part. appellante)

Tal atti e segnatamente **nota esplicativa prot. AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012 e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2012 - fasc. appellante. (All. 09)**, rendono evidente che l'appellante ha fatto affidamento in buona fede su una situazione giuridica che si è conservata per un orizzonte temporale amplissimo (circa dieci anni) , sostenuto da atti, fatti e comportamenti dell'USR Campania, tali da convincere non soltanto il beneficiario, ma la stessa PA della stabilità e definitività della situazione di "positività" del Voltaire per l'a.s. 2011/2012 - e ciò a prescindere dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa che può essere messa in discussione limitatamente all'anno 2010/11, a fronte del tortuoso iter giudiziario ivi accennato (v. Cds sez. 6 del 12 luglio 2011 in riforma della sentenza Tar 1235/2011) e comunque non oggetto della presente causa che si riferisce ai diplomi conseguiti nell'anno 2011 – 2012. (vedi infra nota esplicativa prot. AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012 e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2012 e TAR per il Lazio n.01307/2012)

*Il dovere di lealtà e correttezza della Pubblica amministrazione si sostanzia anche nel dovere di non ingenerare falsi affidamenti e di non tradire ragionevoli aspettative, essendo - tra l'altro - derivata da un'azione in cui la Pa agisce come un privato, non sussistendo alcun ostacolo a qualificarla*



*alla stregua di un diritto soggettivo, che si vede radicata anche in termini di competenza presso il Giudice Ordinario. (vedi infra Cass. SSUU 4/11/2015, n. 17586).*

A tal riguardo , la questione sollevata non può che essere regolata dal principio del legittimo affidamento che costituisce, grazie all'intervento della giurisprudenza europea , la regola generale anche nei rapporti tra l'amministrazione e il privato cittadino .

In ciò è risultata decisiva l'opera della **Corte di Giustizia europea** ( tra le altre Corte di Giustizia, sentenza 3 Maggio 1978, causa C-12/77), che ispirata soprattutto dall'elaborazione della giurisprudenza tedesca, ormai afferma pacificamente che il principio della tutela dell'affidamento costituisce *jus receptum* a livello sovranazionale.

Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento trova origine nella clausola generale **di buona fede**.

La buona fede è un dovere che impone a qualunque individuo l'obbligo di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridici rilevanti, in modo da tutelare la posizione del soggetto con cui si entra in contatto.

Il codice civile richiama più volte il principio di buona fede : lo fa nell'articolo 1375 con riferimento ai contratti; nell'articolo 1337 in tema di responsabilità pre-contrattuale; nell'articolo 1175 nell'ambito dei doveri di comportamento delle parti nei rapporti obbligatori.

Inoltre, secondo la tesi prevalente, **il principio di buona fede trova copertura costituzionale nell'articolo 2 della Carta fondamentale , nella parte in cui stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità .**

**La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede: ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.**

Tale assetto è stato definitivamente recepito da **una sentenza del TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad



improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nell'incolpevole cittadino un legittimo affidamento. E' tale è il caso di specie in cui l'appellante, alla luce della nota n AOODRCA/3305 del 27/04/2012 e e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2012 (all. 09) può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento nei confronti dell'azione amministrativa.

---

Resta, inoltre, appurato in atti che *l'assenza della pergamena* è dovuta al fatto che l' ufficio Regionale della Campania non è ad oggi in condizione di soddisfare la richiesta di diplomi : **per mancanza di un numero sufficiente di pergamene in deposito. (all. 02)**

L'ufficio Regionale rimarca la circostanza che nell'attualità il Miur non rilascia più diplomi di qualifica professionale (pergamene) che sono di competenza esclusiva delle Regioni dall'anno scolastico 2013/2014 e **che di conseguenza il Poligrafico della Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma (relativi agli anni 2011/2012)** (vedi doc. di cui al fasc. di primo grado, richiamati da sentenza/ord. trib. Venezia 656/2020 del 27.07.2020 cron. 5795)

---

Ciò non tolto , **la carenza della pergamena permane quale fatto incolpevole di cui non si potrà punire il collaboratore scolastico con il depennamento in graduatoria;** in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale - dott.Ssa Palmisano del Tribunale di Milano - che afferma che l'esercizio dell'attività lavorativa espletata **sprovvisa della pergamena** non dà luogo a depennamento , **nel caso in cui la scuola paritaria è successivamente *dismessa, cessato o fallita* e per tal motivi non ottempera, nonostante i numerosi solleciti dell'Ufficio Regionale della Campania, alla richiesta di pergamena.**

**Il Voltarie , gestione Panthenoform è fallita nel 2018 e il curatore è il sig. Signudi.**

---

\_\_Si riafferma che in sede penale che non risultano iscrizioni nel registro degli indagati per il sig. Roscigno . (alligato) .

Si richiama anche precedente penale sul caso “Voltaire” (PASTORE-Trib Venezia n. 270/20rnp n. 4096/20 Gip) in cui il Gip , all'esito della produzione documentale effettuata, sciolta la camera di consiglio, ha



disposto immediatamente l'archiviazione del procedimento penale con la seguente motivazione: *"rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, deve escludersi quanto meno il dolo dal momento che certamente l'indagato risulta aver conseguito un diploma di qualifica, e la questione dell'eventuale parificazione dell'Istituto non può essere ad egli imputata, dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero"*. (doc. all. 026)

∴ In sede di presentazione della domanda d'inserimento in terza fascia , risulta per dunque evidente che l'appellato non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario "Voltaire" e di aver diritto al reinserimento in graduatoria, confermata la "positività" del Voltaire per l'anno scolastico 2011- 2012.

**ISTANZA CAUTELARE – RICHIESTA DI REINSERIMENTO IN GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO AT BELLUNO 2021 – 2024 PER PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO**

Il rigetto del giudizio di primo grado produce "gravissimo e irreparabile danno" al collaboratore scolastico e viole il principio del favor lavoratoris perché osta alla possibilità per l'appellante di accesso all'iscrizione/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni 2021 – 2024 . ( all. 27 )

**L'iscrizione può certamente avvenire anche con riserva, nelle more del giudicato di secondo grado .**

A nulla sono valse le richieste di reinserimento all'AT di Belluno.

\_\_Dal punto di vista del fumus boni iuris si rimette a quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce alla sopra richiamata giurisprudenza in materia, in ordine alla natura di certificazione privilegiata del registro d'esame , in assenza di querela ; in possesso dell'Istituzione Scolastica e quindi del Miur che in ogni momento può prendere visione dell'originale e proporre eventuale querela di falso , non essendo opponibile al Giudice ed alle altre parti di causa la circostanza che i registri siano nella disponibilità di un 'articolazione periferica del Miur (scuola custode Galileo Ferraris di Napoli);

\_\_Dal punto di vista del periculum in mora, il prolungarsi oltre la ragionevole durata del processo produce gravissimo danno che si sostanzia



nell'indebita esclusione dell'appellante dalla graduatorie di circolo e di istituto sino all'anno 2024 o comunque sino a termine del gravame (domanda di inserimento, fasc. appell. all. 27); tra l'altro senza possibilità di cumulare punteggio attraverso incarichi temporanei o annuali o altro sostegno al reddito.

L'appellante risulta disoccupato (all. 28) e con redditi sotto la soglia di povertà (vedi modello ISEE – all. 29) .

Si pone evidente il rischio in ragione della durata della validità triennale della graduatoria che il prolungarsi oltremodo del giudizio renda “inutile” l'azione e il giudicato.

Pertanto, si insiste perché ex artt. 431 e 700 cpc si disponga il reinserimento, seppur con riserva, dell'appellante; al fine di evitare il produrre un **gravissimo danno** non più riparabile; risultando prima facie nel caso di specie sussistere cumulativamente i requisiti per l'adozione del provvedimento di inibitoria ovvero **i presupposti del fumus boni juris** (in termini di prognosi favorevole all'appellante dell'esito del giudizio di appello) **e del periculum in mora** (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante al soccombente dall'esecuzione della sentenza)

A tal riguardo si richiama anche Corte d'Appello di Roma che con ordinanza del 13 luglio 2016 ha sancito il principio secondo il quale in materia di controversia di lavoro, la tutela posta ex art.700 c.p.c circa l'adozione di provvedimento sospensivo d'urgenza della sentenza di primo grado, *sia consentita solo in presenza di determinati elementi, ovvero quando la semplice lettura della stessa, evidenzi l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, respinta per un macroscopico errore, altresì quando risultino elementi obiettivi nuovi o, comunque, oggettivamente ignorati.*

**Nel caso di specie è evidente che il Magistrato di primo grado ha completamente ignorato il valore dei documenti rimessi in atti a sua disposizione e il riemergere degli atti amministrativi relativi alla parità scolastica dell'Istituto scolastico per l'anno scolastico 2011/2012.**

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:

- 1) In via pregiudiziale e cautelare provvedere alla sospensione dell'efficacia e/o annullamento e/o disapplicazione della nota datata 2/05/2020 prot. 001890 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e disporre *con effetto ex tunc* il reinserimento del sig. Roscigno Virgilio nelle



graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021 – 2024 per il profilo di collaboratore scolastico dell'Ambito Territoriale di Belluno con il punteggio di 11,30 ;

- 2) In via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 29/21 emessa dal Tribunale di Belluno, sezione Lavoro, giudice dott.ssa A.Tranvia, nell'ambito del giudizio rg 79/2020, depositato in cancelleria il 7.06.2021 e mai notificata; accertare e dichiarare la disapplicazione e/o illegittimità della nota di esclusione datata 2/05/2020 prot. 0011890 e disporre *con effetto ex tunc* il reinserimento del sig. Roscigno Virgilio nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021 – 2024 per il profilo di collaboratore scolastico dell'Ambito Territoriale di Belluno con il punteggio di 11,30; con riconoscimento in fatto, ma anche in diritto del servizio reso dal 21/09/2019 sino al 30/06/2020 con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale
- 3) Con vittoria di spese, onorari e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio “

IN VIA ISTRUTTORIA , si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ordinare l'acquisizione del registro degli esami di qualifica a.s. 2011/2012 lett. L. nr prog. 309 datato 8/9/2012 da cui risulta che in tale data l'appellante ha superato l'esame e conseguito il diploma di qualifica , custodito presso la scuola pubblica “Galileo Ferraris” di Napoli .

*Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002*

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, l'appellante come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.*

§§§§§§

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di BELLUNO, si rende necessario notificare agli stessi atto di 'appello e l'emanando decreto di fissazione di udienza. **Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.** Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il



presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede all' adito collegio, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente atto di appello:

- quanto al MIUR – USR Veneto At Belluno mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> . Con osservanza.

Si producono i documenti indicati nel corpo del presente atto ed analiticamente indicati nel fascicolo telematico .

Salerno , lì 9/08/2021

*Avv. Giorgio Zeoli*





